

CODICE DI ETICA
PER RICERCATORI CHE OPERANO NEL CAMPO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

Introduzione

Il presente *Codice di deontologia per gli studiosi* (come professori universitari, ricercatori) e i professionisti (d'ora in poi "ricercatori") nel campo dei beni culturali rappresenta uno strumento di autoregolamentazione professionale. Stabilisce gli *standards* minimi ai quali possono ragionevolmente attenersi, nella condotta e nell'assolvimento delle loro funzioni, i ricercatori in ogni parte del mondo. Sebbene il *Codice* non possa prevalere sulla legislazione nazionale, può tuttavia svolgere un ruolo quasi giuridico laddove la legislazione sia lacunosa o inesistente in materia.

I codici di deontologia, al pari della legislazione, subiscono l'influenza delle trasformazioni sociali e dell'evolversi delle pratiche professionali. Tutti coloro il cui ambito di competenza e di lavoro rientra nel campo dei beni culturali devono trovare un vincolo professionale comune nella presente versione riveduta del *Codice di deontologia*.

Il seguente Codice di deontologia si basa su quello redatto a Baghdad nel 1992, relativo però ai soli professionisti delle antichità del Vicino e Medio Oriente, che a sua volta si incardinava sul *Codice di deontologia professionale dell'ICOM* approvato a Buenos Aires il 4 novembre 1984, e di cui la versione di Baghdad riportava solo i riferimenti numerici ai diversi paragrafi qui rivisti sulla base delle due ultime versioni rispettivamente dell'ICOM del 2001 e del 2004. Esso, inoltre, tiene conto di quanto dichiarato nel *Codice internazionale di deontologia per i mercanti d'arte*. Per quanto infine concerne i principi generali e requisiti che specificano il ruolo, le responsabilità e i diritti dei Ricercatori, il testo riflette e riporta in parte la *Carta Europea dei Ricercatori* redatta dalla Commissione delle Comunità Europee l'11 marzo 2005 e a cui si rimanda.

Esso è stato elaborato in via propositiva e in prima stesura da Silvia Chiodi, Giovanni Pettinato alla data del gennaio 2010.

Principi Generali tratti dalla Carta Europea del Ricercatore

1. Definizione di Ricercatore

I ricercatori sono "professionisti impegnati nella concezione o nella creazione di nuove conoscenze, prodotti, processi, metodi e sistemi nuovi e nella gestione dei progetti interessati". Più specificatamente ... sono persone che svolgono attività professionali nella R&S, in qualsiasi fase della carriera e indipendentemente dalla loro classificazione.

Per quanto attiene il seguente codice, i Ricercatori svolgono l'attività di cui sopra nel campo del patrimonio e delle attività culturali materiali e immateriali così come definito nelle diverse convenzioni internazionali e nazionali. Essi sviluppano ricerche e azioni strategiche sostenibili per lo studio, la ricerca storica e scientifica, la conoscenza, la diagnosi e la conservazione, la valorizzazione, fruizione e gestione del Patrimonio Culturale. Essi altresì concorrono a preservare le memorie e le identità culturali delle collettività e del territorio, promuovono lo sviluppo della cultura, della conoscenza, della

cooperazione, delle diversità culturali e favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione.

2. *Libertà di ricerca.*

I ricercatori dovrebbero orientare le loro attività di ricerca al bene dell'umanità e all'ampliamento delle frontiere della conoscenza scientifica, pur godendo della libertà di pensiero ed espressione, nonché della libertà di stabilire i metodi per risolvere problemi, secondo le pratiche e i principi etici riconosciuti.

I ricercatori dovrebbero, tuttavia, riconoscere i limiti di tale libertà che potrebbero derivare da circostanze particolari di ricerca (compresi la supervisione, l'orientamento e la gestione) o da vincoli operativi, ad esempio per motivi di bilancio o di infrastruttura o, soprattutto nel settore industriale, per motivi di tutela della proprietà intellettuale. Tali limiti non devono tuttavia contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti cui i ricercatori devono conformarsi.

3. *Responsabilità professionale.*

I ricercatori dovrebbero impegnarsi a garantire che i loro lavori siano utili per la società e non riproducano ricerche già effettuate altrove. Dovrebbero evitare il plagio e rispettare il principio della proprietà intellettuale e della proprietà congiunta dei dati nel caso di ricerche svolte in collaborazione con uno o più supervisori e/o altri ricercatori.

Per quanto attiene più specificatamente il settore dei beni culturali, la responsabilità professionale è ravvisabile nelle seguenti azioni legate allo svolgimento della propria attività di ricerca:

- a) ricerca e raccolta sul campo
- b) studio del patrimonio e pubblicazione dei risultati, riproduzione di beni culturali, riservatezza
- c) collezioni / beni culturali in comodato d'uso o in deposito, in prestito momentaneo per studio, concessi in uso ecc. (anche relativamente a tutela indiretta)
- d) origine delle collezioni
- e) acquisizioni e cessione delle collezioni per conto terzi
- f) ricerca, identificazione, *expertise* ...

Silvia Maria Chiodi, Giovanni Pettinato

a) Ricerca e raccolta sul campo

I ricercatori devono praticare una politica che consenta di condurre le proprie attività scientifiche nel rispetto delle leggi e degli accordi nazionali e internazionali in materia, garantendo un approccio conforme allo spirito e agli obiettivi delle politiche nazionali e internazionali messe in atto per proteggere e valorizzare il patrimonio culturale e naturale. Essi, inoltre, devono assumere una posizione di chiara responsabilità nel porre freno al continuo degrado delle risorse naturali, archeologiche, etnografiche, storiche e artistiche del mondo.

Le esplorazioni, i prelievi di materiali e gli scavi condotti sul campo devono avvenire nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti nel paese ospite. La programmazione di studi e di raccolte sul campo deve essere preceduta da una ricerca, dalla comunicazione e consultazione con le autorità competenti e con tutti i musei o le istituzioni universitarie interessate del paese o della regione coinvolta nello studio. Tale consultazione deve accertare che l'attività prevista sia legale e giustificata dal punto di vista accademico e scientifico, e prevedere accordi che consentono di comunicare alle autorità competenti del paese di accoglienza i dati raccolti e i risultati delle ricerche.

Ogni campagna di raccolta e studio deve essere condotta in modo che tutti i partecipanti al programma agiscano legalmente e responsabilmente nel raccogliere esemplari e dati, e scorraggino con tutti i mezzi possibili le pratiche, illegali e distruttive, contrarie alla deontologia. Qualora il lavoro sul campo coinvolga una comunità esistente o il suo patrimonio culturale, le acquisizioni devono aver luogo solo sulla base di un accordo esplicito e reciproco, senza che vi sia sfruttamento del proprietario o degli informatori. Si deve prestare la massima attenzione al volere della comunità interessata, che risulta determinante. Nessun ricercatore deve essere coinvolto, direttamente o indirettamente, in scavi clandestini.

Se nello svolgere la propria attività ci si è avvalsi di tecniche di *analisi distruttive*, devono figurare nella documentazione permanente dell'oggetto e/o della struttura e/o del luogo etc. una relazione esaustiva sul materiale analizzato, sugli esiti delle analisi, sui risultati della ricerca ivi comprese le relative pubblicazioni.

Resti umani e oggetti sacri. Le ricerche su resti umani o materiali di valore sacro o in luoghi in cui questi si trovano devono essere compiute nel rigoroso rispetto degli *standards* professionali e degli interessi e delle credenze delle comunità, dei gruppi etnici o religiosi da cui l'oggetto proviene e del luogo in cui si trova o del luogo stesso.

I materiali, gli esemplari ... raccolti dovrebbero essere consegnati alle istituzioni o a coloro che sono preposti, secondo quanto previsto nei Paesi in cui si opera, alla loro *detenzione, conservazione* (generalmente i musei del Paese in cui si è svolta la campagna). Prima della consegna, la loro *registrazione e documentazione*, secondo norme adeguate, è un dovere professionale prioritario. È particolarmente importante che tale documentazione preveda una minuziosa descrizione di tutti gli oggetti, della loro provenienza e origine, nonché delle condizioni in cui sono stati consegnati al museo. Gli oggetti sia prima che dopo la consegna devono essere conservati in luogo sicuro e dotati di sistemi di documentazione che consentano al personale e agli altri legittimi utenti di accedervi.

b) Studio del patrimonio e pubblicazione dei risultati, riproduzione di beni culturali, riservatezza

Diffusione e valorizzazione dei risultati. Tutti i ricercatori dovrebbero accertarsi, conformemente alle prescrizioni contrattuali, che i risultati delle loro ricerche siano diffusi e valorizzati, ossia comunicati, trasferiti in altri contesti di ricerca o, se del caso, commercializzati. I ricercatori di comprovata esperienza sono particolarmente

tenuti ad accertarsi che le ricerche siano proficue e che i risultati siano valorizzati o resi accessibili al pubblico (o entrambe le cose) laddove possibile.

Pubblicazione dei dati. Nessun materiale, dato ecc. dovrebbe essere pubblicato senza il preventivo permesso da parte del legale possessore come anche se si ha ragione di credere che sia stata illegalmente scavato e/o esportato. I dati relativi alle collezioni, se pubblicati su *Internet* o in altro modo, devono essere sottoposti a un rigoroso controllo per evitare la divulgazione di informazioni personali e di altri dati particolarmente riservati. Le informazioni pubblicate, in qualsiasi forma, devono altresì essere documentate ed esatte, nonché tenere nella dovuta considerazione le discipline scientifiche, le società e le credenze religiose di cui trattano.

Riservatezza. I ricercatori devono proteggere le informazioni riservate ottenute nell'ambito del proprio lavoro, ivi comprese quelle sulla provenienza degli oggetti posseduti o presi in prestito dal museo, nonché ogni informazione riguardante i dispositivi di sicurezza del museo, delle collezioni private o dei siti in occasione di visite ufficiali. Le informazioni inerenti gli oggetti portati al museo per essere identificati sono riservate. Qualora tali informazioni possano contribuire alla conoscenza scientifica, il proprietario dell'oggetto deve essere avvisato del fatto che la divulgazione dei dati a esso relativi presenta motivi di interesse. Dette informazioni, tuttavia, non devono essere pubblicate né comunicate ad altra istituzione o persona senza l'autorizzazione del proprietario.

La riservatezza non può ostacolare l'obbligo giuridico di coadiuvare le forze di polizia o altra pubblica autorità incaricata di indagare su beni che potrebbero essere stati rubati o illegalmente acquisiti (o trasferiti).

Riproduzioni. La realizzazione di facsimili, riproduzioni o copie di oggetti per studio e/o lavoro e/o divulgazione non deve danneggiare l'integrità degli originali. Ogni copia deve essere permanentemente segnalata in quanto facsimile.

c) Collezioni/beni culturali in comodato d'uso o in deposito, in prestito momentaneo per studio, concessi in uso ecc. (anche relativamente alla tutela indiretta)

Conservazione delle collezioni. Uno degli obblighi deontologici essenziali di ogni ricercatore è garantire un'adeguata tutela e conservazione delle collezioni e dei singoli

Silvia Maria Chiodi, Giovanni Pettinato

oggetti con cui, per i più diversi motivi legati all'esercizio della propria professione, viene a contatto o/e ne è responsabile. Lo scopo è garantire, per quanto possibile, che le collezioni siano trasmesse alle generazioni future nelle condizioni migliori e più sicure sulla base delle cognizioni e delle risorse attuali.

Il riconoscimento e il rispetto dell'integrità e dell'autenticità culturale e fisica di ciascun oggetto, esemplare o collezione, rappresentano un valore fondamentale dell'opera di conservazione. Per le opere di carattere sacro, ciò implica il rispetto delle tradizioni e delle culture delle comunità di provenienza. È essenziale allegare a ogni

oggetto o esemplare la documentazione idonea, l'analisi della sua composizione, il rilievo dello stato di conservazione e la descrizione di ogni deterioramento.

Tutti i ricercatori cui sono affidati oggetti ed esemplari devono fare in modo di creare e mantenere un ambiente atto a proteggere le collezioni, siano esse in deposito, in esposizione o in corso di trasporto. Tale conservazione preventiva costituisce un fattore importante nella gestione dei rischi di un museo.

Le condizioni di un oggetto o di un esemplare possono richiedere interventi di conservazione e l'opera di uno specialista. Che si tratti di restauro o di manutenzione, l'obiettivo principale deve essere quello di stabilizzare l'oggetto o l'esemplare. Tutte le procedure di conservazione devono essere documentate e reversibili, e tutti gli elementi aggiunti e le modifiche fisiche o genetiche apportate devono potersi distinguere con chiarezza dall'oggetto o esemplare originario.

d) Origine delle collezioni

Cooperazione. I ricercatori devono favorire la condivisione delle conoscenze, della documentazione e delle collezioni con i ricercatori, i musei e gli organismi culturali che hanno sede nei paesi e nelle comunità di origine delle collezioni stesse e degli oggetti di studio. Va considerata la possibilità di istituire accordi di partenariato con musei, istituzioni di paesi o regioni che hanno perduto una parte consistente del loro patrimonio.

Ritorno di beni culturali. I ricercatori devono essere pronti ad aprire un dialogo per favorire il ritorno di beni culturali nel paese o presso il popolo di origine. La procedura sarà imparziale, basata su criteri scientifici, professionali e umanitari rispondenti alla legislazione locale, nazionale e internazionale. Tale modalità è preferibile a un'azione intrapresa a livello governativo o politico.

Restituzione di beni culturali. Qualora il paese o il popolo di origine richiedano la restituzione di un oggetto o di un esemplare, dimostrando fondatamente che esso è stato esportato o comunque trasferito in violazione dei principi stabiliti dai trattati internazionali e nazionali, e dimostrino che l'oggetto appartiene al patrimonio culturale o naturale di quel popolo o paese, il ricercatore interessato e direttamente coinvolto, purché la legge gli consenta di agire in tal modo, deve prontamente e responsabilmente attivarsi per collaborare alla restituzione.

Beni culturali provenienti da un paese occupati. I ricercatori devono astenersi dall'acquistare o acquisire direttamente o indirettamente beni culturali provenienti da territori occupati. Sono altresì tenuti a rispettare pienamente leggi e convenzioni che regolano importazione, esportazione e trasferimento di materiali facenti parte del patrimonio culturale o naturale.

e) Acquisizione e cessione delle collezioni per conto terzi

Commercio. Nessun ricercatore deve prendere parte diretta o indiretta ad alcun tipo di commercio (vendita o acquisto a fini di lucro) di beni naturali e culturali.

Valida attestazione di proprietà. Nessun oggetto o esemplare deve essere acquisito, mediante acquisto, donazione, prestito, lascito o scambio, se non si può ottenere una

valida attestazione di proprietà. Il titolo di proprietà legale in un paese non costituisce necessariamente una valida prova di proprietà.

Provenienza e obbligo di diligenza. Prima di acquisire o favorire l'acquisizione di un oggetto o esemplare, mediante acquisto, donazione, prestito, lascito o scambio, è necessario compiere ogni possibile sforzo per accertare che tale oggetto non sia stato acquistato illegalmente nel - o esportato illecitamente dal - paese di origine o da un paese di transito (compreso il paese nel quale si trova il ricercatore stesso) dove potrebbe aver avuto un titolo di proprietà legale. Al riguardo, prima di prendere in considerazione l'acquisto dell'oggetto, è assolutamente indispensabile ricostruirne l'intera vicenda a partire dalla scoperta o produzione

Oggetti ed esemplari provenienti da ricerche e raccolte sul campo non autorizzate o non scientifiche. Non si deve in alcun modo acquisire o favorire l'acquisto di oggetti, quale ne sia la modalità, se si ha motivo di pensare che il loro rinvenimento abbia provocato la distruzione o il danneggiamento illecito o/e intenzionale o non scientifico di monumenti antichi, di siti archeologici o geologici, o di *habitat* naturali; o qualora ritenga che il proprietario o l'occupante del terreno o, ancora, le stesse autorità legali o governative non siano stati avvertiti della scoperta.

Materiali culturalmente "sensibili". Le collezioni di resti umani o di oggetti che hanno significato sacro devono essere acquisite solo se possono essere collocate in luogo sicuro e trattate con rispetto. Ciò va fatto in conformità con gli *standards* professionali e con le credenze e gli interessi, se conosciuti, dei membri delle comunità, dei gruppi etnici o religiosi da cui gli oggetti provengono.

Materiale biologico o geologico protetto. I ricercatori non devono acquisire, o favorire l'acquisto di, esemplari biologici o geologici che siano stati raccolti, venduti o altrimenti ceduti, contravvenendo la normativa locale, regionale, nazionale o internazionale, e i trattati sulla protezione della natura o delle specie.

Collezioni viventi. Se le collezioni includono esemplari vivi di piante o animali, vanno tenuti in particolare considerazione l'ambiente naturale e sociale da cui provengono.

Silvia Maria Chiodi, Giovanni Pettinato

Collezioni in uso. La politica applicata alle collezioni deve prevedere specifiche disposizioni nel caso in cui siano presenti collezioni in uso, ovvero unità patrimoniali in cui i processi culturali, scientifici o tecnici ad esse applicati, siano ritenuti prevalenti sugli oggetti, o ancora quando oggetti ed esemplari siano conservati prevalentemente al fine di permettere attività educative che prevedano una frequente manipolazione.

Acquisizioni da parte dei ricercatori. Particolare vigilanza va osservata nel caso di vendita, offerta o donazione a fini di detrazione fiscale, da parte di ricercatori o da membri delle loro famiglie o di persone a loro vicine.

Acquisizione di oggetti di provenienza illecita. Il commercio illecito di oggetti ed esemplari incentiva la distruzione di siti storici, di culture etniche e di *habitat* biologici;

favorisce il furto a livello locale, nazionale e internazionale. Mette in pericolo specie di flora e fauna a rischio di estinzione, viola la *Convenzione delle Nazioni Unite* sulla diversità biologica (1992) ed è contrario allo spirito di conservazione del patrimonio culturale nazionale e internazionale. I ricercatori devono essere consapevoli dei rischi di distruzione dell'ambiente umano e naturale e di perdita di conoscenze che risultano dal traffico illecito e dal mercato che questo alimenta. Il ricercatore deve assolutamente essere a conoscenza che l'eventuale sostegno fornito al commercio illecito, indipendentemente dal mezzo, diretto o indiretto, contraddice gravemente la deontologia.

L'acquisizione di un oggetto la cui provenienza non sia certificata, anche se esso è di estremo interesse, può dar luogo a un conflitto professionale. La possibilità di produrre un titolo giuridico di proprietà deve pertanto costituire condizione primaria di ogni acquisizione. In rarissimi casi, un oggetto senza attestazione di provenienza può presentare un valore talmente eccezionale per la scienza che la sua conservazione diventa di pubblica utilità. Se una simile scoperta appare di rilevanza internazionale, ciò giustifica che la decisione di acquisirlo sia affidata a specialisti della disciplina. La decisione deve essere fondata su motivazioni scientifiche precisamente formulate, senza che intervengano pregiudizi nazionali o istituzionali di sorta.

I ricercatori si impegnano a contrastare/impedire lo smembramento di collezioni/patrimoni culturali originariamente pensati e concepiti unitariamente.

f) Ricerca, identificazione e expertise

Ricerca. Devono essere promosse tutte le ricerche miranti a stabilire la provenienza degli oggetti, nonché le ricerche condotte per approfondirne l'interpretazione, per produrre pubblicazioni o per qualsiasi altro scopo pertinente. Il livello della ricerca può variare da istituzione a istituzione ... , ma essa deve comunque rispondere a finalità istituzionali ed essere conforme alla prassi amministrativa, deontologica e scientifica, nel rispetto delle norme definite dalla legislazione nazionale e internazionale in materia di copyright. L'indicazione delle fonti intellettuali utilizzate, in qualsiasi forma (a stampa, manoscritta, orale ecc. o con altri mezzi di comunicazione tradizionali o tecnologici) è un dovere deontologico. I risultati delle ricerche devono essere comunicati al pubblico e ai professionisti.

Identificazione degli oggetti acquisiti illegalmente. I ricercatori non devono identificare o autenticare oggetti di cui abbiano motivo di credere o di sospettare che provengano da scavi clandestini e/o siano stati illegalmente o illecitamente acquisiti, trasferiti, importati o esportati. Non devono mai agire in alcun modo che possa, anche soltanto in apparenza, favorire direttamente o indirettamente una simile attività. Qualora vi sia motivo di sospettare una condotta illecita, le autorità competenti ne devono essere informate.

Autenticazione e perizia scientifica. Condividere le conoscenze e l'esperienza personale con i colleghi e con il pubblico è un aspetto fondamentale dell'attività del ricercatore e deve avvenire in conformità con i più rigorosi criteri scientifici. Possono tuttavia sorgere conflitti di interesse quando si tratti di effettuare una perizia scientifica o una valutazione economica dell'oggetto. La stima del valore monetario di un oggetto può

essere fornita soltanto dietro autorizzazione e su richiesta ufficiale di musei o di autorità giuridiche o governative o, ancora, di altre autorità pubbliche competenti.

Comportamento professionale. I ricercatori dovrebbero conoscere gli obiettivi strategici che regolano il loro ambiente di ricerca nonché i meccanismi di finanziamento e dovrebbero chiedere tutte le autorizzazioni necessarie prima di avviare le loro attività di ricerca o di accedere alle risorse fornite.

Dovrebbero informare i loro datori di lavoro, finanziatori o supervisori del ritardo, modifica o completamento del progetto di ricerca o avvertire se il loro progetto deve terminare prima del previsto o essere sospeso per una ragione qualsiasi.

La lealtà verso i colleghi e verso l'istituzione di appartenenza è un dovere professionale importante e deve fondarsi sul rispetto dei principi deontologici fondamentali applicabili alla professione nel suo insieme.

Obblighi contrattuali e legali. I ricercatori di tutti i livelli devono conoscere i regolamenti nazionali, settoriali o istituzionali che regolano le condizioni di formazione e/o di lavoro, ivi compresi i diritti di proprietà intellettuale nonché i requisiti e le condizioni di eventuali *sponsors* o finanziatori, indipendentemente dalla tipologia del loro contratto. I ricercatori dovrebbero rispettare tali regolamenti fornendo i risultati richiesti (ad esempio, tesi, pubblicazioni, brevetti, relazioni, sviluppo di nuovi prodotti ecc.) come stabilito dai termini del contratto o del documento equivalente.

Essi, inoltre, devono conformarsi a tutte le leggi nazionali e locali del proprio paese e rispettare la legislazione degli altri paesi se e quando interferisce con le proprie attività, nonché prendere atto e conoscere la legislazione internazionale che conversa e sta alla base del suddetto codice deontologico come:

- la *Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé* (Convention de La Haye, Protocole 1954 et deuxième Protocole, 1999);

Silvia Maria Chiodi, Giovanni Pettinato

- la *Convention (de l'UNESCO) concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels* (1970);
- la Convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995);
- la *Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine culturel sub-aquatique* (2001);
- la *Convention de l'UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel* (2003).

Per tale motivo si raccomanda l'insegnamento di tali discipline nelle università in cui operano gli esperti del settore e vengono preparati i futuri studiosi e professori. Sono altresì auspicabili corsi di formazione permanente in campo giuridico nelle Università, negli Enti di ricerca etc. anche al fine di rendere costantemente edotto il ricercatore della normativa nazionale e internazionale relativa al patrimonio culturale.

Ogni ricercatore inoltre deve evitare le situazioni che possano essere interpretate quali tentativi di corruzione o alla stregua di un comportamento comunque scorretto.

Responsabilità finanziaria. I ricercatori devono essere consapevoli del fatto che sono responsabili nei confronti dei loro datori di lavoro, finanziatori o altri organismi pubblici o privati collegati e, in misura maggiore sul piano etico, nei confronti della società nel suo insieme. In particolare, i ricercatori finanziati con fondi pubblici sono responsabili anche dell'utilizzo efficace del denaro dei contribuenti e pertanto dovrebbero aderire ai principi di una gestione finanziaria solida, trasparente ed efficace e cooperare in caso di *audit* autorizzati sulla loro ricerca, effettuati dai loro datori di lavoro/finanziatori o da comitati etici.

I metodi di rilevazione e di analisi dei dati, i risultati e, se del caso, le informazioni dettagliate concernenti tali dati dovrebbero essere accessibili a esami tanto interni che esterni, qualora necessario e su richiesta delle autorità competenti.

Buona condotta nel settore della ricerca. I ricercatori dovrebbero adottare sempre procedure di lavoro sicure, conformi alla legislazione nazionale e, in particolare, prendere le precauzioni necessarie sotto il profilo sanitario e di sicurezza, anche per evitare le conseguenze d'incidenti gravi legati alle tecnologie dell'informazione, ad esempio istituendo strategie di *back up* adeguate. Dovrebbero inoltre essere al corrente dei vigenti requisiti legali nazionali per quanto riguarda la protezione dei dati e della riservatezza, e adottare le misure necessarie per soddisfarli in qualsiasi momento.

Impegno verso l'opinione pubblica. I ricercatori dovrebbero assicurare che le loro attività di ricerca siano rese note alla società in senso lato, in modo tale che possano essere comprese dai non specialisti, migliorando in questo modo la comprensione delle questioni scientifiche da parte dei cittadini. Il coinvolgimento diretto dell'opinione pubblica consentirà ai ricercatori di comprendere meglio l'interesse del pubblico nei confronti della scienza e della tecnologia e anche le sue preoccupazioni.

Osservanza delle norme professionali. I ricercatori devono rispettare le norme e le leggi esistenti nonché garantire il prestigio e la dignità della loro professione. Devono porsi al riparo di ogni comportamento professionale illegale o contrario alla deontologia. Devono inoltre avvalersi di ogni occasione opportuna per informare il pubblico in merito agli obiettivi, alle finalità e alle aspirazioni della professione allo scopo di far meglio conoscere e comprendere il contributo della ricerca alla società.

Conflitti di interesse

Doni, favori, prestiti e altri vantaggi personali. I ricercatori non devono accettare doni, favori, prestiti o godere di vantaggi personali offerti in relazione ai compiti svolti nell'esercizio delle loro funzioni. Nel caso in cui la cortesia professionale esiga che si offra o si accetti un dono, questo deve sempre avvenire a nome dell'istituzione interessata.

Commercio di beni culturali o naturali. I ricercatori non devono mai essere coinvolti direttamente o indirettamente nel commercio (compravendita a fine di lucro) di beni naturali o culturali.

Rapporti con i mercanti. I ricercatori devono rifiutare ogni dono, forma di ospitalità o ogni altra forma di compenso offerti da mercanti, case d'asta o altri soggetti che possano indurre all'acquisto o alla cessione di oggetti, ovvero alla scelta di procedere o non procedere a una decisione formale. Inoltre, i ricercatori devono astenersi dal consigliare o raccomandare a terzi uno specifico mercante, banditore d'asta o pe- rito.

Rapporti con i supervisori. I ricercatori, durante la loro fase di formazione, dovrebbero stabilire rapporti regolari e strutturati con i loro supervisori e rappresentanti in modo da trarre il massimo beneficio da tale relazione. Ciò significa anche conservare traccia dei progressi del lavoro svolto e degli esiti delle ricerche, e ricevere un *feedback* sotto forma di relazioni e seminari, tenendo conto di tale *feedback* e lavorando secondo le scadenze, le tappe, le consegne e i risultati della ricerca convenuti. *Doveri di supervisione e gestione.* I ricercatori di comprovata esperienza dovrebbero prestare particolare attenzione al loro ruolo poliedrico di supervisori, mentori, consulenti in materia di orientamento professionale, responsabili e coordinatori di pro- getto, *managers* e comunicatori scientifici. Dovrebbero svolgere questi compiti secondo i dettami della massima professionalità. Per quanto riguarda il loro ruolo di supervisori o mentori dei ricercatori, i ricercatori di comprovata esperienza dovrebbero stabilire un rapporto costruttivo e positivo con i ricercatori nella fase iniziale di carriera al fine di creare le condizioni per un efficace trasferimento delle conoscenze e per uno sviluppo continuo e positivo della carriera dei ricercatori.

Sviluppo professionale continuo. In tutte le fasi della loro carriera, i ricercatori dovrebbero cercare di perfezionarsi, aggiornando ed ampliando le loro conoscenze e competenze. A tal fine possono ricorrere a vari mezzi, tra cui la formazione tradizionale, i seminari, i convegni e l'*e-learning*.

* * *